



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I

CRITERI PER L'UTILIZZO DEL RIFERIMENTO AD UNA DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA O AD UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA DEI VINI NELL'ETICHETTATURA, NELLA PRESENTAZIONE O NELLA PUBBLICITÀ DI UN PRODOTTO COMPOSTO, ELABORATO O TRASFORMATO

(art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1143 e articolo 44, commi 9 e 10, della Legge 12 dicembre 2016 n. 238)

L'autorizzazione di cui all'art. 44 commi 9 e 10, della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino", per utilizzare nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità il riferimento ad una Denominazione d'Origine Protetta (DOP) o ad una Indicazione Geografica Protetta (IGP) dei vini, può essere richiesta in mancanza del Consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 41, comma 4 della stessa legge, al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA I (di seguito: il Ministero), da chiunque impieghi commercialmente in maniera diretta o indiretta tale riferimento.

L'autorizzazione non è necessaria nei seguenti casi:

- a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
- b) qualora il riferimento ad una DOP o ad una IGP sia riportato:
 - 1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
 - 2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

L'autorizzazione ad utilizzare il riferimento ad una DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato si riferisce esclusivamente al prodotto composto, elaborato o trasformato per il quale l'autorizzazione è richiesta. Tale riferimento può comparire esclusivamente nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità, compresi i siti web, dei prodotti composti, elaborati o trasformati, oggetto della richiesta di autorizzazione, così come negli imballaggi riguardanti gli stessi, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e dell'Unione vigente in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari.

Revisione	Data	Note	Pagina
REV 2.0	23.02.2026		1



*Ministero dell'Agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I

Il rilascio della suddetta autorizzazione da parte del Ministero è subordinato al rispetto delle condizioni cumulative previste dall'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, di seguito riportate:

- il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;
- l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione;
- la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26 e dall'articolo 37, paragrafo 7, del sopra citato regolamento (UE) 2024/1143 e dagli articoli 7 e 17 del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

L'utilizzatore autorizzato è tenuto a rispettare le seguenti prescrizioni:

- le indicazioni «Denominazione di Origine Protetta» o «Indicazione Geografica Protetta» e le loro abbreviazioni «DOP» o «IGP» per essere utilizzate in etichetta, in conformità al secondo periodo all'articolo 37, paragrafo 7, del sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, dovranno essere poste di seguito alla denominazione tutelata, in modo che sia chiaro e non suscettibile di indurre in errore il consumatore che tali indicazioni e/o abbreviazioni si riferiscono all'ingrediente il cui nome è registrato come DOP o IGP e non al prodotto composto, elaborato o trasformato in cui l'ingrediente stesso è utilizzato. Per tale ragione dovranno essere posti tra virgolette sia la denominazione tutelata che le suddette indicazioni e/o abbreviazioni;
- le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la denominazione della ditta, dei marchi dalla stessa utilizzati nonché della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato;
- per indicare l'ingrediente a DOP o IGP nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato deve essere utilizzato per l'intera denominazione il medesimo carattere delle medesime dimensioni. Lo stesso carattere e le medesime dimensioni utilizzati per indicare la denominazione devono essere utilizzati per le indicazioni «Denominazione di Origine Protetta» o «Indicazione Geografica Protetta» o per le rispettive abbreviazioni «DOP» o «IGP»;

Revisione	Data	Note	Pagina
REV 2.0	23.02.2026		2



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I

- nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato oggetto dell'autorizzazione, è vietato l'utilizzo dei simboli dell'Unione ai sensi del terzo periodo dell'articolo 37, paragrafo 7, del sopra citato regolamento (UE) 2024/1143, nonché del logo della denominazione tutelata come DOP o IGP previsto dal relativo disciplinare;
- fermo restando quanto sopra previsto, è possibile riportare in etichetta, esclusivamente in aggiunta al nome dell'ingrediente registrato come DOP o IGP, anche la traduzione del nome stesso in altra lingua. Tuttavia, di seguito alla predetta traduzione non è possibile riportare le abbreviazioni «DOP» o «IGP», neanche se tradotte;
- è, invece, possibile utilizzare, di seguito al nome dell'ingrediente registrato come DOP o IGP l'abbreviazione in altra lingua dell'Unione europea, diversa dall'italiano, utilizzando una delle traduzioni ufficiali delle abbreviazioni stesse, previste dalla vigente normativa dell'Unione.
- le dimensioni dei caratteri utilizzati per il riferimento alla DOP o IGP in altra lingua di cui sopra, non potranno essere superiori a quelle dei caratteri utilizzati per la versione registrata.
- la denominazione DOP o IGP utilizzata e la eventuale corrispondente traduzione devono essere riportate nello stesso campo visivo.

Inoltre, l'utilizzatore autorizzato:

- ha l'obbligo di garantire che il prodotto DOP o IGP sia acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) 2024/1143;
- deve sottoscrivere l'impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità di prodotto DOP o IGP ricevuta nonché l'impegno a produrre, dietro richiesta del Ministero, la relativa documentazione;
- deve sottoscrivere l'impegno a dimostrare, tramite registrazioni mensili, il numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato contenenti il riferimento ad una DOP o IGP prodotte, a trasmettere una scheda tecnica che descriva il prodotto composto, elaborato o trasformato nonché a comunicare la sede dello stabilimento nel quale avverrà la produzione. Eventuali cambiamenti di stabilimento dovranno essere preventivamente comunicati al Ministero;

Revisione	Data	Note	Pagina
REV 2.0	23.02.2026		3



Ministero dell'Agricoltura,

della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA I

- deve sottoscrivere l'impegno a stoccare il prodotto DOP o IGP, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica;
- deve dichiarare che l'autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione tutelata nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati;

E' vietato qualsiasi ulteriore riferimento alla denominazione tutelata diverso da quanto esposto nel presente documento.

Ai sensi del punto 2) dell'articolo 44, comma 10, lettera b) della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 l'utilizzo della denominazione tutelata esclusivamente nella lista degli ingredienti non è sottoposto ad autorizzazione ministeriale.

PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del riferimento ad una Denominazione d'Origine Protetta o ad una Indicazione Geografica Protetta nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, il soggetto interessato è tenuto a trasmettere al Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica – Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare – PQA I

Tel. 0646653110

e-mail: pqa1@masaf.gov.it

PEC: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it

I seguenti documenti:

- 1) richiesta di autorizzazione (modulo 2.0);
- 2) etichetta/e presentazione/pubblicità predisposta nel rispetto dei criteri sopra elencati
- 3) scheda tecnica che descriva il prodotto per il quale l'etichetta verrà utilizzata.

Revisione	Data	Note	Pagina
REV 2.0	23.02.2026		4

Richiesta di utilizzo ai sensi dell'art. 27 Regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 44 commi 9 e 10 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, del riferimento nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato alla DOP/IGP¹.....

Il/La sottoscritto/a..... quale legale rappresentante
dell' Azienda..... chiede di poter utilizzare ai sensi dell'art. 27 del
Regolamento (UE) 2024/1143 e dell'art. 44 commi 9 e 10 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238, il
riferimento alla DOP/IGP “.....” nella/e seguente/i etichetta/e
presentazione/pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato:²
.....
.....
.....
.....

A tal fine dichiara che:

- a) il prodotto trasformato non contiene alcun altro prodotto comparabile all'ingrediente designato dall'indicazione geografica;
- b) l'ingrediente designato dall'indicazione geografica è utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione;
- c) la percentuale dell'ingrediente designato dall'indicazione geografica nel prodotto trasformato è indicata in etichetta.
- d) il prodotto a DOP/IGP è acquistato da fornitore/confezionatore sottoposto al controllo dell'organismo di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) 2024/1143, il quale dovrà aver certificato la conformità del prodotto che verrà utilizzato;

si impegna inoltre a:

- e) tenere registrazione sulla quantità di prodotto DOP/IGP ricevuta;
- f) tenere registrazione sul numero di confezioni del prodotto composto, elaborato o trasformato prodotte mensilmente;

¹ Inserire la denominazione protetta che si intende utilizzare
² Elencare i prodotti o i materiali per i quali si richiede l'autorizzazione .

Revisione	Data	Note	Pagina
REV 2.0	23.02.2026		1

- g) tenere registrazione sul quantitativo di prodotto DOP/IGP utilizzato per la produzione del prodotto composto, elaborato o trasformato;
- h) stoccare il prodotto DOP o IGP è stoccato, prima della elaborazione, separatamente dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica.

dichiara infine che:

- i) l'autorizzazione concessa non sarà ceduta, neanche in subconcessione, a terzi, né a titolo gratuito né a titolo oneroso e che, in caso di cessazione dell'attività e/o della produzione specifica, cesserà l'uso del riferimento alla denominazione protetta nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti composti, elaborati o trasformati.

L'azienda.....si impegna a produrre la relativa documentazione su richiesta del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e delle Autorità preposte ai controlli

L'azienda dichiara che la sede dello stabilimento nel quale avviene la produzione è sita in l'azienda si impegna a comunicare preventivamente all'Amministrazione eventuali cambiamenti di stabilimento.

Allegati:

- etichetta/e presentazione/pubblicità
- scheda tecnica del prodotto per il quale l'etichetta verrà utilizzata
- altro

Data

Firma

Revisione	Data	Note	Pagina
REV 2.0	23.02.2026		2